



INDICE

Capitolo 1 – Organizzazione

Art. 1 - Amministrazione sorveglianza e manutenzione

Capitolo 2 – Suddivisione e utilizzazione dell'area del cimitero

Art. 2 - Suddivisione

Capitolo 3 – Inumazioni

Art. 3 - Aveni diritto

Art. 4 - Orario

Art. 5 - Feretro

Art. 6 - Casse

Art. 7 - Disposizioni per le inumazioni

Art. 8 - Occupazioni

Art. 9 - Urne cinerarie

Capitolo 4 – Esumazioni

Art. 10 - Esumazioni ordinarie

Art. 11 - Esumazioni straordinarie

Art. 12 - Posti liberi

Art. 13 - Collocazione resti di esumazioni

Capitolo 5 – Concessioni di tombe

Art. 14 - Assegnazione dei campi

Art. 15 - Concessioni

Art. 16 - Autorizzazioni

Art. 17 - Effetto delle concessioni

Art. 18 - Delimitazioni aree

Art. 19 - Revoca

Capitolo 6 – Ordinamento del Cimitero

Art. 20 - Orario di apertura

Art. 21 - Posa ricordi funebri

Art. 22 - Posa monumenti, limitazione orari e giorni

Art. 23 - Allontanamento materiali

Art. 24 - Proprietà, obbligo di manutenzione

Art. 25 - Responsabilità

Art. 26 - Monumenti

Art. 27 - Divieti di ingresso, commerci

Art. 28 - Proprietari confinanti

Art. 29 - Piantagioni

Capitolo 7 – Norme di edilizia

Art. 30 - Tombe, monumenti, ricordi funerari

Capitolo 8 – Tariffe e tasse diverse

Art. 31 - Tariffe

Capitolo 9 – Disposizioni transitorie, finali e penali

Art. 32 - Disposizioni abrogative

Art. 33 - Diritto sussidiario

Art. 34 - Penalità

Art. 35 - Concessioni in atto

Art. 36 - Ricorsi

Art. 37 - Entrata in vigore



REGOLAMENTO CIMITERO

CAPITOLO 1

Organizzazione

Art. 1 Amministrazione sorveglianza e manutenzione

- a) Il cimitero di Gordola, proprietà del Comune, è amministrato dal Municipio tramite i propri Servizi, riservate le competenze del medico delegato.
- b) Il Municipio sorveglia affinché siano osservate tutte le disposizioni delle Leggi e dei regolamenti in materia, nonché tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica e del buon ordine.
- c) Il Municipio può far capo a ditte esterne per l'appalto dei lavori di manutenzione, inumazione e esumazione.

CAPITOLO 2

Suddivisione e utilizzazione dell'area del cimitero

Art. 2 Suddivisione

L'area del cimitero è suddivisa secondo il piano stabilito dal Municipio come segue:

- a) **Campi per sepolture comuni**
 - per adulti
 - per bambini fino all'età di 10 anniLa concessione è ventennale non rinnovabile.
- b) **Campi per sepolture a tempo determinato per adulti**

La concessione è a pagamento ventennale, rinnovabile una sola volta per ulteriori vent'anni.
- c) **Loculi cinerari**

È suddiviso in blocchi per urne cinerarie.
La concessione è ventennale a pagamento e rinnovabile una sola volta per ulteriori 20 anni.
- d) **Tombe di famiglia per urne cinerarie**

Tombe di famiglia per urne cinerarie.
La concessione è trentennale rinnovabile per ulteriori 20 anni.
- e) **Tombe di famiglia e cappelle private**

La costruzione di nuove tombe o cappelle non è ammessa.
Nelle tombe di famiglia e cappelle esistenti possono essere rilasciate nuove concessioni per inumazioni (salme, ceneri, ossa) a tempo indeterminato, senza limitazione di numero.
Le concessioni scadono per motivi d'utilità pubblica, per accordo diretto tra Municipio e concessionari, in ogni caso con la soppressione del cimitero.

**f) Ossario comune**

E' destinato a raccogliere, gratuitamente, in uno spazio comune, tutti i resti ridotti allo stato di semplice scheletro, provenienti dalla normale rotazione delle tombe e dei loculi.

La durata delle concessioni decorre dalla data del rilascio.

Il Municipio darà avviso alla scadenza ai parenti, per eventuale rinnovo almeno 3 mesi prima della stessa.

CAPITOLO 3

Inumazioni

Art. 3 Aveni diritto

Nel cimitero sono accolte le salme, le ceneri e i resti di:

- a) persone decedute nella giurisdizione comunale, escluse quelle di persone non domiciliate, decedute in case di cura e case per anziani;
- b) persone domiciliate o aventi permesso di dimora nel Comune, decesse fuori della giurisdizione comunale, nonché di attinenti;
- c) persone non domiciliate e non attinenti nel Comune, decesse fuori della giurisdizione comunale, ma aventi diritto alla sepoltura in una tomba a pagamento;
- d) persone non domiciliate e non attinenti per le quali il concessionario di una tomba di famiglia in rapporto di parentela, ne faccia esplicita richiesta;
- e) persone i cui stretti familiari (genitori, coniugi, figli o fratelli) sono domiciliati a Gordola oppure se nel Cimitero ha già trovato sepoltura uno di essi;

Art. 4 Orario

Tutte le inumazioni devono avvenire di giorno, escluse le domeniche e i giorni festivi. Casi particolari e giustificati sono decisi di volta in volta dal Municipio.

Art. 5 Feretro

Un feretro può contenere una sola salma e dovrà essere sepolto in una fossa separata. È fatta eccezione per la madre e il neonato morti nell'atto del parto.

Art. 6 Casse

- a) Per le inumazioni nei campi comuni a tempo determinato e per le tombe di famiglia in terra è d'obbligo l'impiego di cofani in legno dolce di uno spessore non superiore ai cm 2.5.
- b) Sono obbligatorie le casse metalliche, accuratamente saldate, per le inumazioni nelle tombe di famiglia esistenti.

Art. 7 Disposizioni per le inumazioni

Le tombe dei campi per le sepolture comuni, a tempo determinato, e le tombe di famiglia per urne cinerarie, devono avere le seguenti dimensioni, misurate in superficie:

- a) **per adulti campi comuni:**
 - ml 1.75 lunghezza
 - ml 0.75 larghezza
 - ml 1.80 profondità

**b) per adulti campi a tempo determinato:**

fosse singole:

ml 2.10 lunghezza

ml 1.00 larghezza

ml 1.80 profondità

fosse doppie parallele:

ml 2.10 lunghezza

ml 2.00 larghezza

ml 1.80 profondità

c) per bambini fino all'età di 10 anni:

ml 1.10 lunghezza

ml 0.50 larghezza

ml 1.50 profondità

d) tombe di famiglia per urne cinerarie:

ml 0.80 lunghezza

ml 0.80 larghezza

ml 0.40 profondità

Distanze da fossa a fossa ml 0.40 da ogni lato.

Art. 8 Occupazioni

a) L'occupazione dei posti è fissata secondo il piano previsto dal Municipio, iniziando da una estremità di ciascun campo e successivamente fila per fila.

b) I loculi cinerari sono assegnati di regola da sinistra verso destra, partendo dall'alto di ogni fila verso il basso.

Art. 9 Urne cinerarie

a) Le urne cinerarie, ermeticamente chiuse, devono contenere solo le ceneri di una salma e possono essere interrate nelle fosse dei campi contemplati dall' art. 2) cpv. a) e b), oppure fissate sopra un monumento, fino alla scadenza del periodo riferentesi alla prima sepoltura.

b) In una fossa possono essere collocate più urne cinerarie.

c) Sopra un monumento possono trovare una collocazione al massimo due urne cinerarie.

d) L'interramento di urne cinerarie o la posa di urne sul monumento è a completo carico dei richiedenti.

CAPITOLO 4

Esumazioni

Art. 10 Esumazioni ordinarie

a) Le esumazioni ordinarie sono ordinate dal Municipio dopo la scadenza delle concessioni, ed in caso di necessità anche prima, secondo eventuali disposizioni di legge, le spese sono a carico di quest'ultimo.

b) Almeno 3 mesi prima della scadenza della concessione, il Municipio avvisa sul foglio ufficiale e all'albo comunale la riesumazione delle salme, ev. delle ceneri e dei resti indicando nome e cognome, anno di nascita e di morte dei defunti. I parenti, per quanto possibile, saranno avvertiti singolarmente per lettera, con avviso ad un solo membro della famiglia, per sé e parenti interessati.



Art. 11 Esumazioni straordinarie

- a) Le esumazioni straordinarie, eseguite per necessità di sistemazione o modifica del Cimitero, per ordine dell'Autorità giudiziaria o dietro richiesta motivata dei familiari, dovranno ottenere la preventiva autorizzazione del Dipartimento della sanità e della socialità, al quale dovrà essere inoltrata richiesta, prima di procedere all'esumazione.
- b) Le esumazioni eseguite prima della scadenza dovranno essere fatte alla presenza del Medico delegato e di un delegato del Municipio. Tutte le spese relative alla esumazione straordinaria, compresa la tassa per l'assistenza del delegato Municipale, escluse quelle derivanti dalla necessità di sistemazione o modificazione del cimitero, sono a completo carico dei richiedenti.

Art. 12 Posti liberi

Nel caso di esumazione di una salma, il posto divenuto libero rimane a disposizione del Municipio senza rimborso della tassa pagata o di altro indennizzo.

Art. 13 Collocazione resti di esumazioni

- a) Le ossa rinvenute in occasione di esumazioni periodiche o straordinarie sono raccolte nell'ossario.
- b) A richiesta possono essere collocate in loculi o tombe, se già occupate da parenti, e a spese dei richiedenti.

CAPITOLO 5

CONCESSIONI DI TOMBE

Art. 14 Assegnazione dei campi

- a) L'assegnazione delle tombe, di tombe di famiglia per urne cinerarie, e dei loculi viene fatta conformemente al piano generale del Cimitero.
- b) La concessione dei loculi cinerari è data unicamente al momento del decesso.

Art. 15 Concessioni

Per ottenere la concessione di tombe per inumazioni in terra a tempo determinato, o tombe di famiglia per urne cinerarie, si dovrà inoltrare al Municipio una istanza scritta firmata dal richiedente, nella quale sia indicato il genere della tomba richiesta.

Art. 16 Autorizzazioni

Le concessioni di tombe, la posa di monumenti, lapidi e ricordi funebri di qualsiasi natura sono subordinate all'autorizzazione del Municipio.

Art. 17 Effetto delle concessioni

La concessione di loculi e aree non costituisce un diritto di proprietà bensì solo un diritto di superficie limitato nel tempo.

Possono essere trasferite a terzi solo con l'autorizzazione del Municipio.

Art. 18 Delimitazioni aree

Per le tombe per sepolture comuni e a tempo determinato è d'obbligo la posa di cordone in pietra per la delimitazione dell'area concessa, entro 6 mesi dalla sepoltura.



Art. 19 Revoca

- a) Tutti i diritti dei concessionari cessano qualora l'area del cimitero dovesse essere ripristinata ad area pubblica o privata, trascorsi 30 anni dall'ultima inumazione.
- b) E' facoltà del Municipio di rientrare in possesso di qualsiasi area o loculo concessi quando ciò si renda necessario per l'ampliamento o la modifica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico preminente.
- c) Nel caso di cui al cpv. a), il Municipio assegna agli eredi un'altra area o loculo, se possibile equivalente a quella primitiva, ed esegue, a sue spese, la traslazione della salma o dei resti, la ricostruzione della tomba o del monumento.

CAPITOLO 6

ORDINAMENTO DEL CIMITERO

Art. 20 Orario di apertura

I giorni e l'orario di apertura del Cimitero sono fissati dal Municipio.

Art. 21 Posa ricordi funebri

La posa di monumenti, lapidi, e ricordi funebri di qualsiasi natura sono subordinate all'autorizzazione scritta del Municipio, previa presentazione di una domanda corredata dal progetto dettagliato, in due esemplari in scala 1:10 con la relazione circa le decorazioni, iscrizioni o epitaffi e con l'indicazione del materiale che si intende impiegare.

Analoga procedura è prevista per ogni successiva modificazione della struttura del monumento.

Art. 22 Posa monumenti, limitazione orari e giorni

- a) I monumenti, le lapidi e le tombe di famiglia non potranno essere lavorati all'interno del Cimitero, ma dovranno essere trasportati già pronti per essere messi in opera.
Fanno eccezione le piccole opere di restauro che per la loro natura non possono essere eseguite altrove.
- b) Questi lavori potranno essere effettuati soltanto durante le ore diurne. Nessun lavoro può essere eseguito nei giorni festivi e nel periodo che intercorre tra il 27 ottobre e il 5 novembre inclusi.
- c) I lavori dovranno essere eseguiti da ditte o persone qualificate.

Art. 23 Allontanamento materiali

- a) Tutti i rifiuti provenienti dalla sostituzione dei fiori, dalla pulizia delle tombe e dei viali e dalla manutenzione delle tombe stesse da parte dei privati, devono essere raccolti negli appositi contenitori secondo le separazioni imposte tra i rifiuti vegetali e solidi.
- b) Tutto il materiale residuo proveniente da esumazioni straordinarie richieste da privati o posa di monumenti dovranno essere allontanati immediatamente dal Cimitero.

Art. 24 Proprietà, obbligo di manutenzione

I monumenti, le lapidi, le croci e ogni altro ricordo funebre posati nel Cimitero, sono per tutta la durata della concessione, di proprietà dei singoli concessionari, ai quali spetta l'obbligo della manutenzione. Se tale manutenzione non fosse sufficientemente eseguita e i ricordi funebri fossero di pericolo alla sicurezza delle persone o contrari ai diritti di altri concessionari e al decoro del cimitero, il Municipio vi provvederà a spese dei singoli interessati, previo diffida di un mese. Per ripetute inosservanze il Municipio si riserva il diritto di decretare l'annullamento della concessione e i ricordi funebri saranno levati a spese del concessionario e diventeranno di proprietà del Comune.



Art. 25 Responsabilità

Il Municipio non assume nessuna responsabilità di sorta per danni e furti causati da eventi naturali o da terzi, a monumenti o a ricordi funebri.

Art. 26 Monumenti

Se entro il termine stabilito i monumenti funebri non venissero rivendicati o asportati, al momento dello spurgo il Municipio procederà al loro allontanamento disponendo come meglio riterrà opportuno e addebitando le spese agli eredi.

Art. 27 Divieti di ingresso, commerci

- a) L'accesso al cimitero è vietato agli animali, come pure a qualsiasi mezzo a motore senza relativa autorizzazione. È pure vietato qualsiasi atto di contegno indecoroso al luogo.
- b) È pure vietato depositare e vendere oggetti funebri, piantine e fiori, esporre insegne e avvisi pubblicitari senza autorizzazione del Municipio.

Art. 28 Proprietari confinanti

I proprietari di terreni adiacenti al Cimitero non potranno depositare materiali di qualsiasi genere contro il muro di cinta o coltivare piante i cui rami o radici possono invadere ed occupare l'area del Cimitero o danneggiare le mura di cinta.

Art. 29 Piantagioni

- a) Sulle tombe sono ammesse le piantagioni di fiori e di arbusti di basso fusto e sempreverdi regolate in modo che non sporgano dal perimetro dello spazio concesso e non superino l'altezza di ml 0.90.
In caso contrario, il Municipio, previo avviso agli interessati, adotterà i provvedimenti opportuni.
- b) I fiori dovranno essere collocati in recipienti adatti. Sono proibite le latte ed altri recipienti deteriorabili o inadatti.

CAPITOLO 7

NORME DI EDILIZIA

Art. 30 Tombe, monumenti, ricordi funerari

È vietata la costruzione di cappelle, di tempietti o di manufatti di mole eccessiva.

a) **Tombe per sepolture comuni e a tempo determinato**

È d'obbligo la posa di cordone in pietra per la delimitazione dell'area concessa.

È permessa la posa di ricordi funerari di un'altezza massima di ml 1.20 misurati sopra la bordura di delimitazione del campo.

Se la famiglia non provvederà, entro un anno dalla inumazione, a collocare un ricordo funebre, il Comune ha la facoltà di provvedere in merito con un ricordo uniforme portante nome e cognome del defunto, addebitando le spese al concessionario.

b) **Loculi cinerari**

A chiusura dei loculi cinerari verrà posata una lastra fornita dal Comune.

Su di essa sarà applicato, nel carattere e nella disposizione prescritti dal Municipio, il nome e il cognome del defunto, la data di nascita e di morte, ed eventualmente una fotografia e/o un segno religioso (figure escluse). Altre iscrizioni non sono permesse.



Le iscrizioni saranno eseguite da una ditta incaricata dal Municipio e le spese relative saranno poste interamente a carico del concessionario.

c) **Tombe di famiglia per urne cinerarie**

possono essere eretti monumenti, croci o altri segni funebri, purché questi non eccedano i ml 0.80 di larghezza, ml 0.80 di altezza e ml 0.80 di lunghezza, fermo restando che deve essere rispettata una distanza di ml 0,40 tra monumento e monumento.

d) **Tombe di famiglia e Cappelle**

Qualsiasi intervento a tombe di famiglia o a cappelle esistenti devono essere approvati dal Municipio che valuterà sul singolo caso.

CAPITOLO 8

Tariffe e tasse diverse

Art. 31 Tariffe

Le tariffe sono fissate dal Municipio annualmente in via di ordinanza entro i seguenti limiti:

1) **Inumazioni in campi comuni**

- | | | |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| a) domiciliati e dimoranti | | gratuito |
| b) attinenti | da fr. 300.-- | a fr. 600.-- |
| c) altri casi art. 3 c) d) e) | da fr. 400.-- | a fr. 800.-- |

La concessione è ventennale non rinnovabile

2) **Campi per sepolture a tempo determinato per adulti**

- | | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| a) domiciliati e dimoranti, | da fr. 300.-- | a fr. 600.-- |
| b) attinenti | da fr. 400.-- | a fr. 800.-- |
| c) altri casi art. 3 c) d) e) | da fr. 500.-- | a fr. 1000.-- |

La concessione è ventennale

Rinnovo per ulteriori 20 anni

- | | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| a) domiciliati e dimoranti, | da fr. 300.-- | a fr. 600.-- |
| b) attinenti | da fr. 400.-- | a fr. 800.-- |
| c) altri casi art. 3 c) d) e) | da fr. 500.-- | a fr. 1000.-- |

3) **Loculi Cinerari**

- | | | |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| a) domiciliati e dimoranti, | | gratuito |
| b) attinenti | da fr. 300.-- | a fr. 600.-- |
| c) altri casi art. 3 c) d) e) | da fr. 400.-- | a fr. 800.-- |

La concessione è ventennale

Rinnovo per ulteriori 20 anni

- | | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| a) domiciliati e dimoranti, | da fr. 300.-- | a fr. 600.-- |
| b) attinenti | da fr. 400.-- | a fr. 800.-- |
| c) altri casi art. 3 c) d) e) | da fr. 500.-- | a fr. 1000.-- |

4) **Tombe di famiglia per urne cinerarie**

- | | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| a) domiciliati e dimoranti, | da fr. 500.-- | a fr. 1000.-- |
| b) attinenti | da fr. 600.-- | a fr. 1200.-- |
| c) altri casi art. 3 c) d) e) | da fr. 700.-- | a fr. 1400.-- |

**La concessione è trentennale****Rinnovo per ulteriori 20 anni**

- | | |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| a) domiciliati e dimoranti, | da fr. 500.-- a fr. 1000.-- |
| b) attinenti | da fr. 600.-- a fr. 1200.-- |
| c) altri casi art. 3 ^{c) d) e)} | da fr. 700.-- a fr. 1400.-- |

5) Per urne posate nel campo di sepoltura o sul monumento

- | | |
|------------------------------------------|----------------------------|
| a) domiciliati e dimoranti | gratuito |
| b) attinenti | da fr. 200.-- a fr. 500.-- |
| c) altri casi art. 3 ^{c) d) e)} | da fr. 300.-- a fr. 600.-- |

6) Tombe di famiglia e cappelle esistenti**Rinnovo concessione per ulteriori 20 anni**

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| a) Tombe di famiglia A (9 loculi) | da fr. 1000.-- a fr. 2000.-- |
| b) Tombe di famiglia B (6 loculi) | da fr. 700.-- a fr. 1400.-- |
| c) Tombe di famiglia C (3 loculi) | da fr. 500.-- a fr. 1000.-- |

7) Partecipazione costi sepoltura campi comuni e a tempo determinato

- | | |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| a) domiciliati e dimoranti | gratuito |
| b) attinenti | da fr. 300.-- a fr. 500.-- |
| c) altri casi art. 3 ^{c) d) e)} | da fr. 500.-- a fr. 1000.-- |

8) Tasse diverse

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| a) Tasse esame posa monumenti | da fr. 100.-- a fr. 200.-- |
|-------------------------------|----------------------------|

CAPITOLO 9**Disposizioni transitorie, finali e penali****Art. 32 Disposizioni abrogative**

È abrogato il regolamento del 25 febbraio 1976 e ogni norma contraria o incompatibile con il presente Regolamento.

Art. 33 Diritto sussidiario

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento fanno stato le disposizioni della vigente Legge sanitaria del 18 aprile 1989 e di tutti i Regolamenti e Leggi cantonali in materia.

Art. 34 Penalità

Le infrazioni al presente Regolamento sono punite con la multe da fr. 100.- fino a fr. 5'000.-- secondo quanto previsto dagli art.li 145 e segg. LOC, riservata l'azione civile o penale.

Art. 35 Concessioni in atto

- a) Le concessioni in atto mantengono la loro validità fino alla scadenza.
- b) I rinnovi saranno concessi alle condizioni previste dal presente Regolamento.



Art. 36 Ricorsi

Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato secondo i disposti di legge in materia.

Art. 37 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con la ratifica del Dipartimento Istituzioni e per delega della Sezione Enti locali.

Per il Consiglio Comunale:

Il Presidente:
fto. J. Regazzi Locatelli

Il Segretario
fto. S. Benzoni

Approvazioni

Approvato dal Municipio con RM 74 del 23.01.2012

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 12/13.03.2012

Pubblicato agli albi comunali per il periodo dal 22.03. 2012 al 06.05.2012

Approvato dalla Sezione Enti locali con risoluzione no. 111-RE-12098 del 05.12.2012